

NUOVO CODICE SULLA CRISI DI IMPRESA

Il Codice sulla crisi di impresa nuovi obblighi per le imprese

Webinar

Martedì 25 Maggio 2021 ore 15:30

Luciana Camizzi

dott. Commercialista in Caltanissetta

Introduzione

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è stato emanato con il D.Lgs n. 14/2019, inizialmente l'entrata in vigore era prevista per il 15 agosto 2020, tranne che per la parte che ha novellato il codice civile che è in vigore già dal 16 marzo 2019. A causa dell'emergenza Covid-19, **l'entrata in vigore è stata differita al 1° settembre 2021 ad opera del c.d. Decreto "Liquidità"**.

Notizia di questi giorni che il Ministro della Giustizia Cartabìa abbia nominato una commissione di esperti cui è stato affidato il precipuo mandato di elaborare e valutare sul piano scientifico, proposte di interventi sul Codice della crisi che possano modificare talune delle norme in relazione alla emergenza sanitaria in atto.

La Commissione dovrà entro il prossimo 10 giugno :

- Valutare l'opportunità di differire l'entrata in vigore di alcune norme contenute nel Codice della crisi;
- Formulare proposte correttive e di modifica al Codice;
- Formulare proposte concernenti l'integrazione del Codice in attuazione della direttiva europea sui quadri di ristrutturazione preventiva.
- Si immagina che vi sarà un rinvio tout court del Codice.

I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Il nuovo codice della Crisi d'impresa e della insolvenza introduce una nuova disciplina della crisi di impresa, prevedendo procedure innovative di controllo interno ed esterno (**Alert**) finalizzate al rafforzamento dei sistemi di segnalazione tempestiva di insorgenza della crisi di impresa, ad una più sollecita, precoce ed efficace adozione delle misure e/o procedure idonee alla sua composizione o comunque adeguata regolazione, a salvaguardia degli interessi in gioco.

La posticipazione delle emersioni di crisi fa sì che si approdi alla situazione giudiziaria quando la realtà di impresa è già compromessa .

Le statistiche evidenziano un ritardo medio nell'apertura delle procedure concorsuali di 2/3 anni rispetto al manifestarsi dei primi sintomi della crisi, incubazione e gestazione molto lunga, lo stato di crisi si posticipa e questo fa sì che i risultati in termini di recupero del credito si riducano, pochissimi i casi di concordato in continuità diretta o indiretta, bisogna evitare che 99 concordati su 100 si trasformino in fallimenti.

CHI

- **Art 1 comma 1**

Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non ai fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Il debitore:

- Consumatore
- Professionista
- Imprenditore commerciale
- Imprenditore artigiano
- Imprenditore agricolo
- Gruppo di imprese



QUANDO ART. 2

- La disciplina si fonda su una nuova definizione dello stato di crisi intesa come probabilità di futura insolvenza che costituisce uno stadio della crisi in cui è ancora possibile porre in atto interventi correttivi e strutturali in grado di condurre ad una risoluzione dello stato di difficoltà
- CRISI è lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- INSOLVENZA: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie **obbligazioni**;
- SOVRAINDEBITAMENTO": lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start – up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza

CRISI ED INSOLVENZA

- Pertanto crisi ed insolvenza più che fasi o stadi temporalmente differenti rappresentano concetti autonomi e separati, la crisi anticipa l'insolvenza, che ne costituisce un possibile sviluppo o manifestazione. La crisi non necessariamente conduce all'insolvenza, mentre quest'ultima è un effetto della crisi che rileva sulla complessiva capacità di adempiere le obbligazioni aziendali.
- L'**insolvenza** può essere accertata prevalentemente ex post anche dall'esterno attraverso dati contabili e/o consuntivi.
- La **Crisi** al contrario presuppone non più una visione storica ,ma prospettica tesa ad individuare l'incapacità in futuro di adempiere non solo le obbligazioni assunte, ma anche quelle prevedibili nel normale corso di attività

QUANDO

STATO DELLA CRISI



STADIO DELLA CRISI

- Il primo stadio è quello dell'INCUBAZIONE DELLA CRISI in cui si evidenziano iniziali fenomeni di inefficienza;
- Il secondo stadio è quello della manifestazione della crisi in cui si cominciano ad intaccare le risorse aziendali con contestuale incremento dei livelli di indebitamento;
- Il terzo stadio è quello dei gravi squilibri finanziari con significative ripercussioni sulla fiducia nelle diverse categorie di stakeholder;
- Ultimo stadio è quello dell'insolvenza e condizione di dissesto a cui si giunge solo in assenza di tempestive manovre di risanamento attuate nel corso delle precedenti fasi

QUANDO

Nella fase di incubazione della crisi o, perlomeno, già nella prima fase dello stadio della maturazione, la manifestazione della crisi non è ancora percepibile da soggetti terzi (l'azienda adempie alle proprie obbligazioni), e non immediatamente rilevabile dagli indicatori economico/finanziari (che registrano un peggioramento che potrebbe anche essere temporaneo), ma l'impresa è già in crisi.

I sintomi della crisi possiamo suddividerli fra **indicatori intuitivi** (che possono essere osservati anche dal piccolo imprenditore senza particolari competenze finanziarie) e **indicatori** derivanti **dall'analisi di bilancio** (che possono essere osservati dal professionista che segue l'azienda, da soggetti competenti all'interno della *governance* aziendale e dai gestori delle banche).

- Fra gli **indicatori intuitivi** si possono enumerare:
 - perdite di bilancio per più di un esercizio;
 - bassa patrimonializzazione (patrimonio netto che non consente di assorbire le perdite);
 - clienti che non pagano;
 - magazzino che cresce con un incremento di obsolescenza e valore di mercato inferiore a quello di acquisto;
 - necessità di prolungare i termini di pagamenti ai creditori;
 - mancato pagamento di debiti tributari e previdenziali;
 - difficoltà a rimborsare le rate di finanziamenti;
 - incrementi di utilizzo delle linee a breve concesse dagli istituti di credito

Perché un'azienda va in crisi

La dottrina aziendale ha individuato una serie di **cause scatenanti la crisi d'impresa**, suddividendole in esogene ed endogene.

Fra le **cause esogene** vengono riportate:

il calo della domanda di mercato

un cambiamento tecnologico repentino (sempre più frequente negli ultimi anni)

l'introduzione nel mercato di attori con vantaggi competitivi importanti

Le **cause endogene** sono spesso da imputare a ragioni:

strategiche: errori del management nella definizione del mercato o del prodotto

competitive: incapacità dell'impresa di stare al pari dei competitors per ragioni di costo dei fattori produttivi, dimensione dell'azienda, marketing, mancanza di innovazione, di inefficienza produttiva o organizzativa;

dimensionali: rigidità a fronte di una capacità produttiva maggiore di quella richiesta dal mercato;

finanziarie: di solito da imputare ad una struttura finanziaria errata (prevalenza dei debiti a breve termine rispetto ai debiti a medio/lungo termine o finanziamento degli investimenti con mezzi a breve), incapacità di gestire correttamente il circolante commerciale (incasso clienti, gestione scorte, trattare dilazioni di pagamento con fornitori).

Regole chiave per affrontare la crisi

- **Alcune regole chiave per affrontare la crisi di impresa:**
- avere sempre sotto controllo le previsioni di tesoreria/flussi di cassa (anche quando l'impresa va bene): far fronte ad una crisi di liquidità che si manifesterà fra qualche mese è molto più facile che far fronte ad una che si manifesterà nell'immediato;
- intensificare il periodo di previsione di cassa (almeno bisettimanale)
- analizzare il proprio capitale circolante (crediti, magazzino), capire e sfruttare le leve per incrementare i flussi di cassa positivi (attività di recupero crediti, cessioni del credito, cessioni di stock, ecc);
- concentrarsi sulle vendite o servizi che generano cassa più velocemente, anche a scapito della redditività;
- osservare gli impegni a breve e capire se e come dilazionarli;
- se la restituzione delle rate di debiti finanziari/leasing non sono sostenibili prendere contatto in anticipo con le banche e trattare moratoria/allungamenti. Difficilmente una azienda che stabilmente fa fatica a restituire rate di finanziamenti risolve il problema con nuovi finanziamenti.

Art 2 IMPRESA MINORE

- L'art. 2 propone altresì la definizione di impresa minore (non sottoponibile a liquidazione giudiziale/fallimento) che è tale se presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
 - 1) **Attivo patrimoniale** non superiore a **300.000** € nei tre esercizi precedenti la data di deposito della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se inferiore
 - 2) **Ricavi** non superiore ad € **200.000** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se inferiore ;
 - 3) **Debiti** anche non scaduti non superiori ad € **500.000** alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se inferiore.

Al superamento di anche solo di uno di questi requisiti l'impresa è dichiarata **fallibile o sottoponibile a liquidazione giudiziale**.

IL CONCORDATO MINORE

Il **concordato minore** è una nuova procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento alla quale possono ricorrere i professionisti, i piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli e le start-up innovative, ad esclusione del consumatore, al fine di poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale.

Tale procedura consente al piccolo imprenditore di ridurre la propria posizione debitoria, continuando ad esercitare l'attività imprenditoriale o professionale. Dunque il concordato liquidatorio assume un ruolo residuale rispetto al concordato minore.

Concordato Minore (Contenuto della domanda)

Il soggetto che intende avvalersi del concordato minore dovrà allegare alla domanda

- i bilanci;
- le dichiarazioni dei redditi riguardanti i tre anni precedenti alla richiesta ovvero gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto una durata inferiore;
- una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- l'elenco dei creditori, con l'indicazione delle rispettive cause di prelazione e degli importi dovuti;
- gli atti di amministrazione straordinaria degli ultimi cinque anni;
- la documentazione relativa agli stipendi, pensioni, salari ed altre entrate del debitore e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Concordato Minore

La formulazione e la presentazione della domanda al Tribunale competente avviene tramite l'Organismo di Composizione della Crisi, che dovrà redigere una relazione a corredo della domanda. Tale relazione dovrà contenere:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda, nonché la verifica della convenienza del piano rispetto alla liquidazione;
- l'indicazione ipotizzabile dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- i criteri adottati nella formazione delle classi, se indicate nella proposta;

Concordato Minore

Rispetto al **concordato preventivo**, però, ai sensi dell'art. 80 co. 3 2° periodo del Codice, è prevista la **possibilità di omologazione** da parte del giudice anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, sebbene decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza, quando, sulla base della relazione dell'OCC, risulti più conveniente rispetto alla prospettiva liquidatoria, uniformandosi alla disciplina in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Concordato Minore

Su istanza del debitore, il Giudice può disporre che, sino a quando il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori aventi titolo o causa anteriore non potranno iniziare o continuare **azioni esecutive individuali** ne' disporre sequestri conservativi ne' acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Per quanto riguarda l'approvazione il concordato minore è accettato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza considerare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al loro diritto di prelazione.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La liquidazione controllata comporta la **vendita di tutti i beni del debitore** (ad eccezione di quelli impignorabili e di quelli necessari al sostentamento suo e della sua famiglia) e la cessione dei suoi crediti.

Nella liquidazione del patrimonio non è previsto un piano di ristrutturazione del debito, ma solo la formazione dello stato passivo da parte del liquidatore e la conseguente **vendita** dei beni del debitore con distribuzione del ricavato tra i creditori.

La domanda di liquidazione controllata può essere presentata, a differenza del passato, dal

- debitore, in via “diretta”, ossia volta ad ottenere la liquidazione controllata,
- dal creditore, Solo in pendenza di procedure esecutive (dal momento che rappresentano un “indizio” della situazione di difficoltà del debitore);
- dal P.M. qualora l’insolvenza riguardi l’imprenditore,
- “per conversione”, nei casi di revoca del piano di ristrutturazione e del concordato minore per frode o inadempimento;

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La domanda si presenta con ricorso e, quando è formulata dal debitore, questi si avvale dell'assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC).

Al ricorso deve essere allegata una **relazione** dell'Organismo di composizione della crisi contenente:

- a) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- b) l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
- Il tribunale dichiara con **sentenza** aperta la procedura di liquidazione
- Durante la liquidazione controllata è fatto **divieto di esperire azioni esecutive e cautelari individuali**; dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

COSA

ART 3 Doveri del debitore

L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell' art. 2086 Codice Civile (modificato nel marzo 2019) ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

D.LGS 14/2019 IL CODICE DELLA CRISI MODIFICHE AL CODICE CIVILE

- ART. 375 Assetti organizzativi dell'impresa
-
- ART. 377 Assetti organizzativi societari
-
- ART. 378 Responsabilità degli amministratori
-
- ART. 379 Nomina degli organi di controllo

ART. 375 CCI I CAMBIAMENTI AL CODICE CIVILE ART. 2086

- Art. 2086. (Gestione dell'impresa)
- L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale.

Vi è un obbligo di

PREVENZIONE

(prima della crisi)

GESTIONE

(post crisi)

Responsabilità OMISSIVA:

Non aver adempiuto ad
un obbligo di legge

Istituzione ORGANIZZAZIONE
ADEGUATA

ADOZIONE strumento di
gestione crisi previsto da
legge

ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Per tutte le società l'obbligo di adeguamento è già operativo ma manca sia una definizione giuridica di assetti organizzativi, amministrativi e contabili che una precisazione di quando possano considerarsi adeguati.

L'assetto può definirsi ragionevolmente adeguato quando, in relazione alla dimensione di impresa, al settore, nonché al mercato nel quale questa opera ed ai rischi intrinseci del business dell'impresa stessa, quest'ultima è dotata di una organizzazione:

- basata sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
- Con Chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione;
- Con Capacità di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali

ASSETTO ORGANIZZATIVO

- Il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità
- L'assetto di una organizzazione è rappresentato dall'insieme di responsabilità, regole e criteri di controllo che servono per governare l'azienda. Governare l'azienda significa fare in modo che vada nella direzione giusta, nel rispetto degli obiettivi definiti ottimizzando il più possibile le risorse impegnate. Gli obiettivi dipendono dalle strategie e dalle risorse disponibili. Da qui potremmo definire come assetto organizzativo adeguato l'insieme delle regole, responsabilità e controlli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi. Definire un adeguato assetto organizzativo significa costruire la macchina più adatta per il viaggio che dobbiamo fare. Il primo passo consiste nel definire il viaggio ovvero il perché vogliamo fare quelle cose e perché dobbiamo farle in un certo modo. Una volta chiariti gli obiettivi (chi siamo, cosa facciamo, perché acquistare da noi) è necessario stabilire come facciamo a farlo ,la struttura organizzativa, la nostra macchina. Il terzo passo è il controllo, il cruscotto necessario per vedere se la direzione che stiamo prendendo è giusta.

MISURA CIO' CHE è MISURABILE E RENDI MISURABILE CIO'CHE NON LO E' (Cit. GALILEO GALILEI)

Riassetto organizzativo e cultura di impresa

- Il citato obbligo può costituire uno stimolo alla evoluzione della cultura di impresa. Tale stimolo può aiutare imprenditori, manager e professionisti a **ri-pensare l'organizzazione** di una azienda tenendo conto di un orizzonte più ampio e ad innovare l'organizzazione e la corporate governance aziendale per far fronte alle nuove sfide del mercato .
- Ad oggi il mondo della piccola e media impresa italiana che costituisce oltre l'80% del tessuto produttivo nazionale è caratterizzato da società a conduzione familiare. In molti casi è facile rilevare l'assenza di separazione tra proprietà e management, spesso non vi è una chiara definizione di ruoli e responsabilità ed in molti casi non si ha la determinazione degli obiettivi di medio-lungo termine dell'impresa stessa nonché i piani di azione per raggiungerli (basta pensare al numero esiguo di imprese che periodicamente predispongono un business plan)-

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Assetto organizzativo è composto da tre ingredienti i flussi operativi (logistico, commerciale e marketing), gli indicatori utilizzati per monitorare i flussi ed una SWOT analysis ben fatta.

Prendiamo il caso di una piccola azienda artigiana, un installatore e riparatore di parquet; lui, la moglie, il figlio e un paio di collaboratori.

Il flusso logistico è costituito da tutte le attività concatenate che l'impresa esegue dopo che un cliente ha accettato il preventivo: definire insieme al cliente quando eseguire un lavoro, passando all'approvvigionamento dei materiali e delle risorse, necessarie per l'esecuzione del lavoro, finendo con la riconsegna al cliente del lavoro.

Cosa terreste sotto controllo per evitare problemi reddituali e finanziari?

Se il materiale che si utilizza è più o meno quello preventivato come costo e quantità e se le ore che impiegate sono più o meno quelle preventivate. Se il margine rimane stabile una delle due potenziali cause di problemi reddituali è eliminata. I problemi i segnali di crisi di colgono su questo flusso prima che diventino amministrativi (pago male) o addirittura contabili (aumento i debiti verso i fornitori)

Assetto organizzativo/flusso commerciale

- Il flusso commerciale è costituito da tutte le attività che vanno dal primo contatto con un potenziale cliente all'accettazione del preventivo . Bisogna valutare due indicatori il primo è il rapporto fra preventivi fatti e preventivi accettati sia in termini numerici che come margine. La marginalità del mio lavoro è differente.
- Infine due parole sulla SWOT analysis, analisi dei punti di forza e di debolezza dell'azienda, fatti esterni che potrebbero favorire o minacciare la nostra attività imprenditoriale. Lo scopo è guardare avanti e cercare di scorgere segnali di pericolo interni od esterni. Punto di forza rispetto alla concorrenza cosa so fare meglio? (Squadra affidabile, buoni materiali); Punto di debolezza l'eccessivo attaccamento al modus operandi tradizionale e la ritrosia a crescere oltre certe dimensioni. Minacce? Un trend che si sta sviluppando il tentativo dei grandi distributori di materiali edili ed affini on line. Amazon negli Stati Uniti vende lavori artigianali come vende libri. Opportunità la crescita di età della popolazione e la concentrazione di spesa negli strati anziani segmento che apprezza il contatto umano.
- Fondamentale dotarsi di un assetto organizzativo adeguato, avere un flusso di marketing snello, un investimento che genererà marginalità, per evitare gli acquisti telematici.

ASSETTO ORGANIZZATIVO

- L'assetto organizzativo di grandi società deve almeno disporre delle primarie funzioni che rispondono al presidente del CDA o all'amministratore delegato tra cui :
 - Commerciale e gare;
 - Direzioni tecniche operative (funzioni gerarchiche di gestione delle commesse-cantieri project manager, direttori tecnici di cantiere,capi cantiere, assistenti ed operatori) e la direzione tecnica impianti;
 - Approvvigionamento fa capo la gestione delle attrezzature;
 - Area amministrazione finanza e controllo (area contabilità e pagamenti, controllo di gestione, bilancio e fiscalità, assicurazioni e tesoreria);
 - Area risorse umane .

ASSETTO AMMINISTRATIVO

- L'assetto amministrativo contabile si ritiene adeguato se permette la completa, tempestiva ed attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione, la produzione di informazioni valide ed utili per le scelte di gestione e la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio (CNDCEC 2018)
- Il bilancio è fondamentale per 3 motivi:
- È disponibile viene già predisposto per ottemperare agli obblighi fiscali;
- È completo contiene una sintesi di tutte le attività svolte nell'arco di un dato periodo;
- È verificato,i dati di bilancio sono precisi e validati da una meticolosa attività di registrazioni contabili .
- Però ha anche dei limiti , è difficile da leggere è concepito e redatto per finalità fiscali i prospetti di stato patrimoniale e conto economico contengono molti dettagli informativi che hanno poca rilevanza sul piano gestionale ed arriva in ritardo nelle mani dell'imprenditore da tali limiti nasce l'esigenza di un adeguato assetto contabile

ASSETTO CONTABILE

- Elemento centrale nella valutazione degli assetti aziendali consiste nell'implementazione di un adeguato ed efficiente sistema di pianificazione, programmazione e di controllo che permette all'azienda di sviluppare un vantaggio in termini di individuazione dei rischi ai quali la stessa è esposta e la loro mitigazione o eliminazione.
- La strada da seguire per mostrare un adeguato sistema di pianificazione e controllo passa attraverso 4 fasi:
 1. Riclassificazione del bilancio lo scopo è semplificare i prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale prospetti ad hoc ad esempio costi fissi e variabili, poter distinguere le spese correnti da quelle per investimenti;
 2. Analisi comparata per confrontare i dati con quelle delle aziende concorrenti per effettuare comparazioni dei diversi risultati ottenuti grazie a scelte gestionali ed operative differenti;
 3. Bilancio previsionale e budget è una operazione che consente all'imprenditore di visualizzare il bilancio dell'anno successivo. Una adeguata analisi del contesto sia interno che esterno all'azienda permette di avere informazioni utili a formulare delle ipotesi previsionali;
 4. Analisi degli scostamenti per misurare le differenze fra quanto ipotizzato e quanto successo

La pianificazione riguarda il futuro di medio lungo periodo mentre il controllo di gestione si riferisce alla misurazione e al monitoraggio dei risultati man mano che si manifestano.

CONTINUITA' AZIENDALE

- Il concetto di continuità aziendale è sancito dall'art . 2426 bis c.c. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Il principio contabile OIC 11 dispone che la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio(intesa come di chiusura del periodo amministrativo).
- Il decreto rilancio ha introdotto una deroga alla valutazione del principio di continuità per gli esercizi 2019 e 2020. Le società che si avvalgono di tale deroga devono darne informazione nella nota integrativa descrivendo :
 - Le eventuali significative incertezze in merito alla capacità di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito nei prossimi 12 mesi;
 - Gli eventuali fattori di rischio;
 - Gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società

ART. 377 CCI I CAMBIAMENTI AL CODICE CIVILE ART.2257,2380 BIS,2409 NONIES, 2475

- "Art. 2257. Amministrazione disgiuntiva.
- **La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.** Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu' soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
- "Art. 2380-bis. Amministrazione della società
- **La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.** L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
- "Art. 2475. Amministrazione della società.
- **La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.** Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della societa' e' affidata a uno o piu' soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383. Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo puo' tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonche' le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.".

ART. 377 CCI I CAMBIAMENTI AL CODICE CIVILE ART.2257,2380 BIS,2409 NONIES, 2475

- Art. 2409-nonies. Consiglio di gestione.
- La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. E' costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due. Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

ART. 378 CCI I CAMBIAMENTI AL CODICE CIVILE ART. 2476 E 2486

- Art. 2476. Responsabilita' degli amministratori e controllo dei soci.
- Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della societa'. Tuttavia la responsabilita' non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e' promossa da ciascun socio, il quale puo' altresi' chiedere, in caso di gravi irregolarita' nella gestione della societa', che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice puo' subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. In caso di accoglimento della domanda la societa', salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilita' contro gli amministratori puo' essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della societa', purche' vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purche' non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. **Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione puo essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.** Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Sono altresi' solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societa', i soci o i terzi. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilita' incorse nella gestione sociale."

ART. 378 CCI I CAMBIAMENTI AL CODICE CIVILE ART. 2476 E 2486

- Art. 2486. Poteri degli amministratori.
- Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma. Quando e' accertata la responsabilita' degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore e' cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si e' verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno e' liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.".

Gli amministratori dovranno quindi **valutare costantemente**

- se l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato
- se sussiste l'equilibrio economico-finanziario
- quale sia il prevedibile andamento della **gestione, assumendo**, quindi, le eventuali iniziative per il superamento della crisi e il ripristino della continuità aziendale.

E' necessario un cambio culturale

imponendosi un **MODELLO ORGANIZZATIVO MANAGERIALE**

lealtà e diligenza

non è da intendersi solo quale cura preventiva, ma come vero e proprio modello culturale di gestione ottimale, capace di innestare **innovativi modelli di organizzazione**

ART. 379 CCI I CAMBIAMENTI AL CODICE CIVILE ART. 2477

- **Sindaco e revisione legale dei conti**

- L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
- COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.
- La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
 - è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
 - L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
- Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
- L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
-
- Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.
- L'obbligo nasce anche se viene superato per due anni consecutivi un diverso limite nel 2018 limite dell'attivo, 2019 limite dei ricavi

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

- Nomina del Sindaco unico o del Collegio Sindacale che opera il controllo di legalità e del revisore cui è affidata la revisione legale;
- Nomina solamente del Sindaco unico o del Collegio Sindacale all'organo sindacale viene affidata anche la revisione legale e lo stesso deve essere composto solo da revisori;
- Nomina del solo Revisore con controllo di legalità svolto dai soci.

DIFFERENZE FRA SINDACO E REVISORE

Collegio sindacale/sindaco

- E' un organo della società, fa parte della sua governace;
- Partecipa alle assemblee, ai CDA ed ai comitati esecutivi;
- Deve monitorare la società ogni 90 giorni;
- Può richiedere la liquidazione giudiziale;
- Deve essere informato dalle banche sulle revoche dei fidi;
- Denuncia al tribunale per gravi irregolarità della gestione;
- Il collegio sindacale segue le disposizioni del codice civile integrate dalle norme di comportamento emanate dal CNDCEC

REVISORE/SOCIETA DI REVISIONE

- Revisore è titolare di un incarico professionale non è un organo della società;
- Svolge controlli contabili periodici;
- I revisori svolgono la propria attività in base ai principi di revisione internazionali

La norma prevedeva che le nomine contemplate dal nuovo art. 2477 c.c. fossero effettuate **entro il termine del 16 dicembre 2019**.

La legge n. 8/2020, di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019), ha però modificato tale termine, stabilendo che le nomine fossero da effettuarsi entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c.

Il decreto Rilancio, nella fase di conversione in legge, ha **rinvia**to al **2022** l'obbligo di nomina del revisore o dell'organo di controllo nelle S.r.l. e nelle società cooperative. L'art. 51-bis ha di fatto rinviato all'**approvazione dei bilanci 2021** la **nomina dei revisori** o degli organi di controllo.

Quello che rimarrà, a prescindere dall'intervento chiarificatore, è la sconfitta di un intero sistema e di un impianto normativo che, in maniera coordinata e integrata, mirava a rendere più corretto e trasparente un mercato caratterizzato principalmente da piccole o piccolissime imprese.

La riforma della crisi di impresa ha infatti avuto, in origine, come principio ispiratore (è bene non dimenticarlo) l'emersione anticipata dello stato di crisi al fine di evitare il fallimento di imprese in avanzato stato di decozione, con soddisfazione nulla o quasi dei creditori. Questo sarebbe l'aspetto più innovativo della riforma, oltre naturalmente a una sentita esigenza di riordino di un impianto normativo nato nel 2006 e successivamente modificato.

Il nuovo Codice sottolinea l'importanza della **prevenzione** (e in questo senso pone al centro dell'attenzione l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile) e della **diagnosi precoce**, cioè il rafforzamento dei sistemi di controllo e di allerta (indici), per intervenire tempestivamente prima che la situazione economica e finanziaria si deteriori in maniera irreversibile.

Da quanto appena ricordato trae origine l'esigenza di rafforzare l'efficacia della riforma e il raggiungimento degli obiettivi affiancando un organo di controllo all'amministratore, con funzioni di stimolo e di monitoraggio. Questo si ritiene sia il ruolo dell'organo di controllo nell'ambito della riforma, ovvero essere di sostegno (con grandi responsabilità) all'implementazione della vera rivoluzione culturale dei cambiamenti voluti dal legislatore del codice della crisi, ossia dotare le imprese di un moderno ed adeguato assetto amministrativo, organizzativo e contabile.

Pertanto, posto che si ha l'impressione che gli organi di controllo siano considerati alla stregua di costosa e inutile burocrazia, il maggiore rammarico risiede nel constatare che l'attuale indirizzo assunto finisce per **svilire una riforma** nata con un preciso obiettivo, coerente con la frammentazione di un tessuto imprenditoriale (il nostro) che non è paragonabile con altre realtà economiche europee, dove certamente i limiti per l'obbligatorietà degli organi di controllo sono superiori, ma tuttavia coerenti con le realtà in cui sono collocati.

SE A SETTEMBRE DOVESSE APPLICARSI IL CODICE DELLA CRISI CHI AIUTERA' LE SOCIETA' NEL FARE EMERGERE IN AMIERA TEMPESTIVA LA CRISI

ART. 12 COME

- Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui gli articoli 14 e 15 finalizzati unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione di misure più idonee alla sua composizione. Il debitore all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione può accedere al procedimento di composizione della crisi che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI .
- Gli strumenti allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale esclusi i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, le grandi imprese

ART.14 CCI: OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARI

- Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, **hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente**, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se **l'assetto organizzativo dell'impresa** è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché **di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo** l'esistenza di fondati indizi della crisi.

MODELLO VIRTUOSO EFFICIENTAMENTO ED ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ



ART 15 CCI

- L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, **di dare avviso al debitore**, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante. Se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI.

AGENZIA ENTRATE

L'esposizione debitoria è considerata di importo rilevante quando l'ammontare del debito scaduto e non versato ai fini Iva è DI

- € 100.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa ad anno precedente non è superiore ad 1 milione di euro;
- € 500.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa ad anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;
- € 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa ad anno precedente è superiore a 10 milioni di euro;

Agenzia delle entrate avrà obbligo di segnalare nel 2023 ed invia la comunicazione contestualmente all'avviso bonario relativo all'IVA non pagata.


AGENZIA DELLA RISCOSSIONE E INPS

Per l'INPS l'esposizione debitoria è rilevante quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di € 50.000.

L'INPS invia la comunicazione entro 60 giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre sei mesi. Avrà l'obbligo della segnalazione da settembre 2021.

Agenzia della riscossione l'esposizione debitoria è rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi per le imprese individuali la soglia di € 500.000 e per le imprese collettive di € 1.000.000

CONTROLLI ESTERNI (LE TRE MARIE)



AVVISO AL DEBITORE PEC O RACCOMANDATA AL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE, SE IL DEBITORE NON SI ATTIVA PER IL PAGAMENTO O PER L'ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA, I TRE ENTI ENTRO 90 GIORNI SEGNALANO ALL'OCRI

ART 16/17/18 OCRI

- Il nuovo organismo di composizione della crisi di impresa è costituito presso ogni Camera di Commercio ed avrà il compito di ricevere le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni e dai creditori pubblici qualificati .
- L'OCRI dovrà gestire il procedimento di allerta ed assistere l'imprenditore su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita dalla crisi.
- L'OCRI opererà con un referente e con un collegio di volta in volta nominato e costituito da un componente designato dal Presidente del Tribunale delle imprese, uno nominato dal Presidente della Camera di Commercio ed uno dall'associazione di riferimento del debitore (la scelta dovrà ricadere su una rosa di tre nominativi che il debitore è tenuto ad indicare al referente).
- Il collegio sentito il debitore archivia le segnalazione ricevute se non ritiene sussistano cause altrimenti avvia la procedura assistita

ART.13 CCI:INDICATORI DELLA CRISI

- Costituiscono indicatori di crisi **gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, **rilevabili attraverso appositi indici** che diano evidenza della **sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi** successivi e delle prospettive di **continuità aziendale** per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la **sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa** che l'impresa è in grado di generare e **l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi**. Costituiscono altresì indicatori di crisi **ritardi nei pagamenti reiterati e significativi**, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.
- 2. **Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti** ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, **elabora con cadenza almeno triennale**, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., **gli indici di cui al comma 1** che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa
- 3. **L'impresa che non ritenga adeguati**, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal Consiglio Nazionale ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. **Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa.** L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante.

INDICATORI FONDAMENTALI



INDICATORI DI CRISI

- *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza Nuovo ruolo per imprenditori e professionisti*
-
- **INDICATORI DI CRISI**
-
- Vengono individuati **7 parametri**:
 - i primi **2 generali** (validi per tutte le imprese)
 - i successivi **5 differenziati** in funzione dell'**attività economica**, da applicare in sequenza e da valutare in modo unitario

Segnalano
uno **squilibrio/allerta** al superamento di 2 o più degli indici
un **rischio di insolvenza** di tutti e 7 gli indici specifici

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza Nuovo ruolo per imprenditori e professionisti

INDICI GENERALI

indice n. 1	verifica del patrimonio netto della società: se positivo, si attiva indice n. 2
indice n. 2	adeguata sostenibilità del debito a 6 mesi attraverso i flussi di cassa disponibili per il pagamento dei debiti da saldare nello stesso arco temporale (<i>debt service coverage ratio</i>)
DSCR > 1	= assenza di rischio, <u>no ulteriori indici</u>
DSCR < 1	= fondato rischio di insolvenza e segnale di allerta <u>senza gli ulteriori indici</u>
DSCR non disponibile o con dati inaffidabili: = verifica mediante gli <u>ulteriori 5 indici</u>	

Art. 13: gli indici dovranno dare evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi



Il miglior strumento per la verifica della sostenibilità dei debiti nel breve periodo è il BUDGET DI CASSA

Si tratta di determinare i flussi di cassa attesi mensilizzati da confrontare con le uscite programmate per i pagamenti

Soluzione: foglio di calcolo (schema OIC 11) che parte dalle disponibilità iniziali di cassa e banca ed individua i successivi incassi e pagamenti programmati

Nel caso emerga la non sostenibilità dei debiti, le soluzioni sono tre: apporti dai soci, ricorso a nuovo indebitamento o cessione di asset aziendali

INDICI SPECIFICI

indice n. 3	sostenibilità degli oneri finanziari (rapporto tra oneri finanziari e fatturato)		
INDICE	AREA GESTIONALE	NUMERATORE	DENOMINATORE
oneri finanziari/ ricavi %	sostenibilità degli oneri finanziari	interessi e altri oneri finanziari - voce C.17 art. 2425 c.c. (interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi...)	ricavi netti - voce A.1 dell'art. 2425 c.c. (ricavi delle vendite e prestazioni) e voce A3 (variazione lavori in corso) per le società a produzione pluriennale

Dott. Claudio Sianesi

INDICI SPECIFICI

indice n. 4	adeguatezza patrimoniale (rapporto tra patrimonio netto e debiti totali)		
INDICE	AREA GESTIONALE	NUMERATORE	DENOMINATORE
patrimonio netto/debiti totali %	adeguatezza patrimoniale	patrimonio netto - voce A stato patrimoniale passivo art. 2424 c.c., sottratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio	tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E)

INDICI SPECIFICI

indice n. 5	redditività (rapporto tra cash flow - flussi di cassa - e attivo)		
INDICE	AREA GESTIONALE	NUMERATORE	DENOMINATORE
cash flow/ attivo %	redditività	utile (o perdita) di esercizio più i costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) meno i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

INDICI SPECIFICI

indice n. 6	equilibrio finanziario (rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine)		
INDICE	AREA GESTIONALE	NUMERATORE	DENOMINATORE
liquidità a breve termine (attività a breve/passività a breve) %	equilibrio finanziario	somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e ratei e risconti passivi (voce E)

INDICI SPECIFICI

indice n. 7	indebitamento previdenziale e tributario (rapporto tra debiti previdenziali/tributari ed attivo)		
INDICE	AREA GESTIONALE	NUMERATORE	DENOMINATORE
(indebitamento previdenziale + tributario) / attivo %	altri indici di indebitamento	debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; debiti verso INPS e simili (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo	totale dell'attivo dello Stato patrimoniale art. 2424 c.c.

ALTRI INDICATORI DELLA CRISI

(Art. 13, comma 1 e art. 24)

1. Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi riferiti ai debiti:

- per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni e di importo pari ad oltre la metà ammontare complessivo mensile
- verso i propri fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un importo superiore a quello dei debiti non ancora scaduti

2. Assenza di prospettive di continuità aziendale in corso, per cause diverse da probabili insolvenze

In questi casi non si applicano «indici di crisi», ma subito segnalazione di allerta

SETTORE	ONERI FINANZIARI	PATRIMONIO NETTO	ATTIVO A BREVE	CASHFLOW	DEB. TRIB. PREV
	/ RICAVI	/ MEZZI TERZI	/ PASSIVO A BREVE	/ ATTIVO	/ ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione (C) Manifattura					
(D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie e rifiuti					
(D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile					
(F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli					
(G46) Comm ingrosso (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
(G47) Commercio al dettaglio					
(I56) Bar ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio					
(I55) Hotel	1,5%	4,2%	86,0%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese B2B	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

INDICATORI CNDCEC



ALTRI INDICATORI



Art. 24: Ai fini dell'applicazione delle misure premiali, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi **non è tempestiva** se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

L'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

Il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli appositi indici elaborati dal CNDCEC (trattasi di sette indicatori di crisi)

L'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare complessivo superiore a quello dei debiti non scaduti

Su richiesta del debitore, il Presidente del collegio di esperti dell'OCRI attesta l'esistenza o meno dei requisiti di tempestività previsti dalla norma

Art. 24: Ai fini dell'applicazione delle misure premiali, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi **non è tempestiva** se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

L'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

Il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli appositi indici elaborati dal CNDCEC (trattasi di sette indicatori di crisi)

L'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare complessivo superiore a quello dei debiti non scaduti

Su richiesta del debitore, il Presidente del collegio di esperti dell'OCRI attesta l'esistenza o meno dei requisiti di tempestività previsti dalla norma

MISURE PREMIALI

- All'imprenditore che ha presentato all'OCRI [istanza](#) tempestiva a norma dell'articolo [24](#) e che ne ha seguito in [buona fede](#) le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro:
 - a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli [interessi](#) che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla [misura legale](#);
 - b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'[ufficio](#) che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo [19](#), comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
 - c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta;
 - d) la proroga del termine fissato dal [giudice](#) ai sensi dell'articolo [44](#) per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al [pubblico ministero](#) ai sensi dell'articolo [22](#);
 - e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il [professionista](#) incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.
- 2

- “
 - La **crisi** è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la **crisi** porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella **crisi** che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie.
 - A. EINSTEIN
 - Luciana Camizzi
 - lucianacamizzi@hotmail.com